



Sentenza. n. 250/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del 12 novembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37186** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (LE) XXX (c.f. XXX), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Falconieri, con cui è elettivamente domiciliato, in Bari alla Via Nicola De Nicolò, n. 12 presso lo studio dell'avv. Teresa Sacco

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 12 novembre 2024, l'avv. Falconieri per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 27 settembre 2022, il ricorrente, **XXX**, ex dipendente del Ministero della Giustizia (con qualifica di assistente capo presso il Corpo della Polizia Penitenziaria), cessato dal servizio in data 11 maggio 2017, e dichiarato "inabile al lavoro", ha chiesto che venga accertato il suo diritto all'ottenimento della pensione privilegiata

vitalizia, in quanto la CMO di Taranto (con verbale del 13 dicembre 1999) «...riconosceva l'infermità *“Ulcera duodenale. In atto: gastroduodenopatia post ulcerativa”* dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella A-8 misura massima, annessa al D.P.R. 3012.1981, n. 384...», e, successivamente, il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS), con verbale n. 29068/2000, esprimeva, anch'esso, parere favorevole al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della suindicata infermità gastrica.

Nello specifico, lo XXX ha rappresentato che: (i) in data 11 maggio 2017 (data di cessazione dal servizio), «...presentava per il tramite della propria Amministrazione, domanda per la concessione della pensione privilegiata...»; (ii) il “Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale, Nuovo complesso di Lecce”, con nota del 30 giugno 2017, trasmetteva alla “Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Servizio della Previdenza” del medesimo dicastero «...istanza e documentazione necessarie per istruire la pratica per il trattamento pensionistico privilegiato...»; (iii) in data 20 maggio 2022 diffidava l'INPS «...affinché liquidasse la pensione privilegiata con decorrenza dall'11.5.2017...».

1.2- In punto di diritto, il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'art. 67, comma 1 del DPR n. 1092/1973, essendo pacifica la formulazione dell'art. 56, comma 3 del D.Lgs n. 443/1992, secondo cui è estensibile anche al personale appartenente al “Corpo di Polizia Penitenziaria” la suddetta normativa disciplinante la materia del trattamento di pensione privilegiata prevista per il personale “...delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare...”.

2.- In data 5 maggio 2023, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto dell'avanzata domanda di trattamento privilegiato, in quanto infondata.

In particolare, ha contrastato l'assunto attoreo sul rilievo dell'assenza di prova della cessazione dal servizio del ricorrente «...a seguito di infermità ... che siano ascrivibili a causa di servizio...», nonché, della mancanza di accertamenti sanitari con riferimento alla pensione privilegiata, sussistendo agli atti, soltanto, quelli riconducibili alla diversa domanda di equo indennizzo.

Infine, ha eccepito, in subordine, la prescrizione quinquennale in quanto «il suo [n.d.r. del

ricorrente] *preteso diritto a percepire eventuali ratei di pensione dovrebbe essere limitato in considerazione dell'avvenuta prescrizione quinquennale, quantomeno per ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica della diffida del 20.5.2022...».*

3.- Venuto il giudizio in discussione, per la prima volta, all'udienza del 16 maggio 2023, questo giudice ha ordinato all'Amministrazione della Giustizia di depositare il verbale n. 29068/2000 del CVCS (richiamato nel corpo del ricorso introduttivo), non essendo stato reperito dal ricorrente. A tale adempimento ha provveduto, con successiva comunicazione del 6 novembre 2023, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3.1- Nel corso del processo (udienze del 7 novembre 2023, del 19 marzo 2024 e del 14 maggio 2024), oltre all'avvenuto deposito da parte dell'INPS di altra ulteriore documentazione necessaria per una più avvisata decisione (ed incartata al fascicolo processuale), è emerso che l'Istituto previdenziale-Direzione Provinciale di Lecce, nel mese di aprile 2024, aveva avanzato alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) la richiesta di "accertamento sanitario" dell'infermità gastrica (*Ulcera duodenale. In atto: gastroduodenopatia post ulcerativa*) sofferta dal ricorrente (e già dichiarata dipendente da fatti di servizio), affinché venisse espresso un giudizio sull'ascrivibilità tabellare della stessa e sulla ricorrenza degli altri requisiti previsti per legge ai fini del riconoscimento del trattamento di privilegio.

3.2- In data 8 novembre 2024, in prossimità dell'odierna udienza, il ricorrente ha depositato una "memoria difensiva", unitamente alla seguente documentazione: (i) verbale n. 105/PP del 4 giugno 2024 della CMO di Taranto che ha ascritto la suindicata infermità gastrica all'8^a cat. di Tab. A dichiarandola insuscettibile di miglioramento; (ii) provvedimento di pensione privilegiata del 30 luglio 2024 con il quale è stato riconosciuto allo XXX il richiesto trattamento di quiescenza con decorrenza giuridica dal 12 maggio 2017 ed economica dal 28 maggio 2021 (coincidente con la data della domanda amministrativa presentata in via telematica, come riferito dall'INPS nella nota trasmessa in data 4 aprile 2024).

Lo XXX ha, inoltre, contestato, nel medesimo atto scritto, la liquidazione operata dall'INPS

con il suddetto provvedimento, chiedendo che la decorrenza (anche) economica del trattamento privilegiato sia riconosciuta dal 13 maggio 2017, vale a dire dalla data della domanda amministrativa, già incartata al fascicolo processuale unitamente al ricorso introduttivo.

4.- All'odierna udienza, l'avv. Falconieri per il ricorrente si è rimesso ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento del ricorso; l'avv. De Leonardis per INPS si è anch'essa rimessa alla memoria difensiva insistendo sulla correttezza dell'operato dell'Istituto convenuto.

5.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

6.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita di essere accolto.

Osserva il giudicante, che la materia del contendere, per come la vicenda *de qua* si è dipanata nel corso del giudizio, ha finito per circoscriversi esclusivamente sulla questione della decorrenza economica del trattamento pensionistico privilegiato vitalizio di 8^a cat., Tab. A, essendo stato questo, come detto, riconosciuto allo XXX dall'Istituto previdenziale in corso di causa, a decorrere dal 28 maggio 2021, con il provvedimento emesso in data 30 luglio 2024 e, non invece, come contestato dal ricorrente, dalla data di presentazione della domanda inoltrata all'Amministrazione della Giustizia nel maggio 2017 (cfr. memorie depositate in data 8 novembre 2024).

Sul punto specifico, l'INPS ha, infatti, attribuito il suddetto trattamento di privilegio con decorrenza economica dalla data della "domanda telematica" trasmessa dal ricorrente all'Istituto previdenziale nel maggio 2021, ritenendo all'uopo insussistente - o comunque inidonea - qualsivoglia altra istanza presentata "in forma cartacea" dal pensionato, tanto più che, nel caso di specie, non ne aveva avuto conoscenza essendo stata questa inoltrata dallo XXX direttamente all'Amministrazione della Giustizia da cui dipendeva, all'indomani della sua cessazione nel maggio 2017.

Invero, in disparte il rilievo che lo XXX risulterebbe aver presentato una precedente domanda all'INPS in via telematica [cfr. All. 6 al ricorso introduttivo: Nota (prot. n. 8271 del 30 giugno 2017) della "Direzione Casa Circondariale di Lecce" di trasmissione al

“Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale delle Risorse Servizio della Previdenza” della “...istanza e documentazione per trattamento pensionistico privilegiato...”, nella quale si attesta, tra l’altro, l’invio di “...copia dell’istanza di privilegio...” unitamente alla “....attestazione di trasmissione telematica...”], osserva il giudicante che tale prospettazione difensiva è, comunque, priva di giuridico fondamento.

Ed infatti, l’assunto difensivo dell’INPS si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale - fermo il richiamo ai contenuti della Circolare INPS n. 131/2012 - *«...la produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità della medesima istanza...»*; ciò che induce a ritenere che non può ricondursi all’omesso (o ritardo nell’) invio della domanda in forma telematica alcun effetto inibitorio della validità della domanda medesima presentata in forma cartacea.

Né, tantomeno, può sostenersi che l’aver il ricorrente inoltrato, all’epoca, l’istanza di pensione privilegiata all’Amministrazione di appartenenza, piuttosto che all’INPS, possa costituire una valida motivazione per ritenere la stessa improduttiva di effetti.

Va, infatti, evidenziato che non può essere revocata in dubbio la tempestività della domanda di pensione privilegiata presentata dallo XXX, per il tramite della “Casa Circondariale” di Lecce al *“Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio II-Sez. VII trattamento di quiescenza – Pensioni Privilegiate”* (cfr. all. 2 al ricorso introduttivo) in data 13 maggio 2017, nell’immediatezza della cessazione dal servizio (avvenuta l’11 maggio 2017), essendo applicabile il noto principio di (leale) collaborazione tra organi amministrativi, secondo cui l’ufficio incompetente ha l’obbligo di trasmettere l’istanza all’ufficio competente.

Tale principio deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell’ordinamento e con le specifiche previsioni tesi a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità, efficacia ed effettività dell’azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori ed amministrati (art. 97 Cost. ed art. 1 l. n. 241/1990).

Tanto più che, nel caso di specie, il Ministero della Giustizia non può ritenersi del tutto incompetente, atteso che, se è pur vero che la liquidazione ed erogazione del trattamento pensionistico sono attribuite all'INPS, è altrettanto indubitabile che il suddetto dicastero detiene, per poi trasmetterla all'Istituto previdenziale, tutta la documentazione amministrativa (cd. fascicolo amministrativo) riguardante il personale dipendente cessato dal servizio e, quindi, anche (e soprattutto) quella concernente il procedimento di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio, prodromico, com'è noto, anche alla concessione del trattamento privilegiato.

6.1- Per quel che riguarda, invece, l'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei di pensione relativi *«...al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica della diffida del 20.5.2022...»*, fatta valere, in subordine, dall'INPS nel contesto della memoria difensiva, in disparte la sua inapplicabilità al caso che ne occupa (atteso che l'accoglimento del ricorso comporta il riconoscimento del trattamento pensionistico *de quo* con decorrenza economica dal 12 maggio 2017, non potendo riguardare, ovviamente, ratei di pensione riferiti ad annualità precedenti alla cessazione dal servizio), è appena il caso di evidenziare che essa si rivela del tutto infondata stante, come detto, la tempestività e la validità della domanda di pensione privilegiata presentata dal ricorrente al Ministero della Giustizia nel maggio 2017 - successivamente rinnovata all'INPS nel maggio 2021 e sollecitata al medesimo Istituto nel maggio 2022 - a cui ha fatto seguito il ricorso giurisdizionale dinnanzi a questo giudice nel 2022, senza che sia mai trascorso un lasso temporale d'inattività (procedurale o processuale) superiore ai cinque anni.

6.2- Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento della pensione privilegiata di 8^a categoria di Tabella A (concessa, in corso di causa, con decorrenza economica dal 28 maggio 2021, giusta determinazione LE012024967928 dell'INPS del 30 luglio 2024) con decorrenza giuridica ed economica dal 12 maggio 2017.

6.3- Spetta allo XXX la corresponsione dei relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto riconosce al ricorrente il diritto:

- a conseguire il trattamento privilegiato, già riconosciuto, in corso di causa, dall'INPS (con provvedimento n. LE012024967928), con decorrenza giuridica ed economica dal 12 maggio 2017;

- a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna l'INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, oltre oneri e accessori di legge, che si liquidano equitativamente in € 400,00 da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 12 novembre 2024.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 17.12.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi

causa.

Bari, 17.12.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)